IL DIRETTORE DELLA SEZIONE AFFARI GENERALI, APPALTI, PROCESSI E SISTEMI INFORMATIVI

DISPOSIZIONE N. **68**

DI DATA: **15/05/2024**

OGGETTO: **PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA , PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO I CAMPUS DI PADRICIANO E BASOVIZZA DI AREA SCIENCE PARK - CIG A02375A250 - AGGIUDICAZIONE**

☑ Pubblicazione ai sensi dell'art. 23 c.1 del D.Lgs. 33/2013

Visto riservato alla Sezione Amministrazione e Personale

☑ non comporta impegno di spesa

☐ impegno

☐ accertamento

Firmato digitalmente da ELENA POTOCCO

IL DIRETTORE DELLA SEZIONE AFFARI GENERALI, APPALTI, PROCESSI E SISTEMI INFORMATIVI

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:

- la propria disposizione di data 14 luglio 2023 n. 113, con la quale si avviava un'indagine di mercato per individuare i soggetti interessati alla concessione quadriennale del servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici presso i campus di Padriciano e Basovizza del Parco Scientifico e Tecnologico di Area Science Park;
- la propria disposizione di data 30 ottobre 2023 n. 146, con la quale si assumeva l'iniziativa per l'affidamento della concessione in oggetto attraverso l'esperimento di una procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 187 del D.Lgs. 36/2023, invitando i soggetti che avevano manifestato interesse alla partecipazione alla procedura;
- la disposizione del Direttore Generale di data 11 dicembre 2023, con la quale veniva nominata la Commissione Giudicatrice della gara;

PRESA VISIONE dei seguenti atti e verbali di gara relativi alle sedute finalizzate all'aggiudicazione dell'appalto:

- verbale della prima seduta pubblica, tenuta dal RUP in data 27 novembre 2023, nel corso della quale sono state aperte le buste amministrative e ad esito della quale è stato ammesso alla fase successiva il concorrente Gruppo Argenta S.p.A. ed è stato disposto il soccorso istruttorio per il concorrente Gruppo Illiria S.p.A.;
- relazione istruttoria, di data 6 dicembre 2023, con la quale il RUP comunicava l'ammissione dell'operatore economico Gruppo Illiria S.p.A. ad esito del soccorso istruttorio;
- verbale della seconda seduta pubblica, tenuta dal RUP in data 15 dicembre 2023, nel corso della quale è stata comunicata l'ammissione dell'operatore economico Gruppo Illiria S.p.A. e chiusa sul portale di gara la fase di esame della busta amministrativa;
- verbale della prima seduta pubblica della Commissione Giudicatrice, tenutasi in data 15 dicembre 2023, durante la quale la stessa ha aperto le buste telematiche contenenti le offerte tecniche e ha verificato la regolarità formale della documentazione presentata;
- verbale della seduta riservata della Commissione Giudicatrice, di data 18 dicembre 2023, durante la quale i commissari hanno assegnato i punteggi relativi alle offerte tecniche;
- verbale della seconda seduta pubblica della Commissione Giudicatrice, tenutasi in data 12 gennaio 2024, nella quale i commissari hanno comunicato e inserito i punteggi relativi alle offerte tecniche degli operatori economici Gruppo Illiria S.p.A. e Gruppo Argenta S.p.A. nella piattaforma UnityFVG, hanno proceduto all'apertura delle offerte economiche, attribuito il punteggio relativo, stilato la graduatoria e rimesso al RUP la documentazione di offerta per la valutazione della congruità ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 36/2023;
- istruttoria del RUP di data 27 marzo 2024 relativa alla valutazione della congruità

dell'offerta dell'operatore economico Gruppo Argenta S.p.A., risultato primo in graduatoria, ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 36/2023;

VISTA la proposta di aggiudicazione in favore della ditta Gruppo Argenta S.p.A., formulata dal RUP ad esito dell'istruttoria di cui sopra;

VERIFICATA la regolarità del procedimento seguito e ritenuto di approvare gli atti di gara e i relativi esiti;

ATTESO che ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs. 36/2023, "l'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace";

RITENUTO di aggiudicare la procedura in oggetto all'operatore economico Gruppo Argenta S.p.A., con sede legale in Via Manfredo Fanti n.2, Reggio Emilia, CAP 42124, C.F. 09615590156, P. IVA 01870980362, che ha offerto la corresponsione di un canone di concessione di Euro 12.500,00 annuo per l'utilizzo delle aree e dei locali oggetto della concessione, per un totale di Euro 50.000,00 per quattro anni, con un rialzo di Euro 8.000,00 sulla base d'asta di Euro 42.000,00, alle condizioni qualitative riportate nei documenti costitutivi dell'offerta tecnica conservati agli atti dell'Amministrazione;

DATO ATTO che il valore della concessione ammonta ad Euro 198.000,00, ai sensi dell'art. 179, comma 2, del D.Lgs. 36/2023;

VISTI gli articoli 91 e seguenti del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

CONSIDERATO che:

- sono state effettuate, con esito regolare, le verifiche d'ufficio in merito ai requisiti di partecipazione in capo alla società Gruppo Argenta S.p.A.;
- in ottemperanza alle disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è stata richiesta la documentazione antimafia in merito al rilascio della quale è trascorso il termine di cui all'art. 92 commi 2 e 3 del predetto decreto;

DATO ATTO:

- che Il Responsabile unico di progetto per il presente procedimento, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023, è il sottoscritto Diego Arocchi, Direttore della Sezione Affari Generali, Appalti, Processi e Sistemi Informativi;

- che il CIG attribuito alla procedura è A02375A250;

RITENUTO:

- di approvare gli atti della gara, aggiudicando la concessione quadriennale del servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici presso i campus di Padriciano e Basovizza del Parco Scientifico e tecnologico di Area Science Park in favore dell'operatore economico Gruppo Argenta S.p.A.;
- di procedere alla sottoscrizione del contratto di concessione, per farne parte integrante e sostanziale, ai sensi dell'art. 18, comma 3, lettera d) del D.lgs. 36/2023;
- di stipulare il contratto sotto condizione risolutiva in merito al regolare esito delle verifiche antimafia in corso di svolgimento, ai sensi del citato art. 92, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011;
- di approvare lo schema di contratto allegato alla presente disposizione, per farne parte integrante e sostanziale;

ATTESO che dal presente affidamento non derivano impegni di spesa;

RITENUTO di procedere all'accertamento delle entrate per il canone di concessione con provvedimento successivo alla stipulazione del contratto;

DISPONE

- di approvare gli atti della gara richiamati in premessa, aggiudicando la concessione quadriennale del servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici presso i campus di Padriciano e Basovizza del Parco Scientifico e tecnologico di Area Science Park in favore dell'operatore economico Gruppo Argenta S.p.A.;
- di procedere alla sottoscrizione del contratto di concessione, ai sensi dell'art. 18, comma 3, lettera d) del D.lgs. 36/2023, sotto condizione risolutiva in merito al regolare esito delle verifiche antimafia in corso di svolgimento, ai sensi del citato art. 92, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011;
- di approvare lo schema di contratto allegato alla presente disposizione, per farne parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che il canone di concessione ammonta ad Euro 12.500,00 annuo, per un totale contrattuale di Euro 50.000,00;
- di dare atto che dalla presente disposizione non deriva impegno di spesa;
- di dare atto che l'accertamento delle entrate per il canone di concessione verrà effettuato con provvedimento successivo alla stipulazione del contratto.

IL DIRETTORE DELLA SEZIONE AFFARI GENERALI,
APPALTI, PROCESSI E SISTEMI INFORMATIVI
Dott. Diego Arocchi

DIEGO
AROCCHI

Firmato
digitalmente da
DIEGO AROCCHI

Allegati: schema di contratto

ALLEGATO P-02

SCHEMA DI CONTRATTO PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO I CAMPUS DI PADRICIANO E BASOVIZZA DEL PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DI TRIESTE

CIG N. A02375A250

tra

l'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park

e

l'Impresa/RTI/Consorzio/Aggregazione di imprese/GEIE

……

Premessa 3
Art. 1 – Norme regolatrici 3
Art. 2 – Oggetto 4
Art. 3 – Durata 4
Art. 4 – Corrispettivi della concessione 4
Art. 5 – Canone della concessione 5
Art. 6 – Fatturazione e pagamenti 5
Art. 7 – Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari 6
Art. 8 – Condizioni e modalità di esecuzione 7
Art. 9 – Obblighi di riservatezza 7
Art. 10 – Trattamento dei dati personali 8
Art. 11 – Responsabilità civile 8
Art. 12 - Subappalto 8
Art. 13 – Garanzia definitiva 9
Art. 14 – Recesso 9
Art. 15 – Divieto di cessione del contratto; cessione del credito 10
Art. 16 – Risoluzione del contratto 10
Art. 16 bis - Clausola risolutiva espressa 11
Art. 17 – Ulteriori ipotesi di risoluzione 11
Art. 18 – Penali 11
Art. 19 - Fallimento del Concessionario o morte del titolare 11
Art. 20 – Modifica del contratto durante il periodo di efficacia 12
Art. 21 – Responsabile del procedimento e Direttore dell'esecuzione del contratto 12
Art. 22 – Obblighi e adempimenti a carico del Concessionario 12
Art. 23 – Disposizioni anticorruzione 13
Art. 24 – Foro di competenza 13
Art. 25 – Forma del contratto, oneri fiscali, spese contrattuali e rimborso delle spese di pubblicazione 13
Clausole vessatorie 14

Premessa

1. Il Direttore della Sezione Affari Generali, Appalti, Processi e Sistemi Informativi di Area Science Park (di seguito denominata Concedente o Amministrazione), con disposizione n. … di data … ha indetto, ai sensi dell'art. 187 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, (di seguito denominato Codice), una procedura negoziata, previa indagine di mercato, per l'affidamento della concessione di servizi avente ad oggetto la prestazione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici presso i campus di Padriciano e Basovizza del Parco scientifico e tecnologico di Trieste, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
3. Con verbale n. … di data … la Commissione aggiudicatrice ha definito la proposta di aggiudicazione della procedura di gara.
4. Il Direttore della Sezione Affari Generali, Appalti, Processi e Sistemi Informativi dell'Amministrazione, con disposizione di data … n. …, ha approvato la proposta di aggiudicazione, aggiudicando l'concessione in favore di ...
5. La predetta aggiudicazione è stata comunicata ai sensi dell'art. 90, comma 1, del Codice.
6. L'aggiudicatario dell'appalto (di seguito denominato Appaltatore) è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche di cui agli artt. 94, 95, 98 e 99 del Codice.
7. In ottemperanza alle disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è stata richiesta la documentazione antimafia, in merito al rilascio della quale è trascorso il termine di cui all'art. 92 commi 2 e 3 del predetto decreto.
8. Il Concessionario conviene che il contenuto del presente contratto e dei suoi allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, il Concessionario ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta.
9. Il Concessionario ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.

Art. 1 – Norme regolatrici

1. Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come il disciplinare di gara e le risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara.
2. Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto di concessione i seguenti documenti allegati:

P-01 Relazione tecnico-illustrativa e piano finanziario

P-03. Capitolato tecnico-descrittivo

P-05. Elenco prodotti e prezzi

P-06. Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI)

M-04 offerta tecnica presentata in sede di gara e sottoscritta dal Concessionario;

M-05 offerta economica presentata in sede di gara e sottoscritta dal Concessionario.

3. Fanno inoltre parte integrante e sostanziale del presente contratto di concessione i seguenti documenti, ancorché non materialmente allegati al presente contratto: P-04. Punti di consegna.
4. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
a) dalle disposizioni del Codice, dal D.P.R. n. 207/2010 per quanto non abrogato dal Codice e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;

c) dal codice di comportamento dei dipendenti di Area Science Park;

d) dal patto di integrità adottato dall'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste e sottoscritto dal Concessionario per integrale accettazione.

5. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Concedente, Il Concessionario rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

6. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dall'Amministrazione prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dal Concessionario, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dal Concessionario ed accettate dall'Amministrazione.

7. La presente concessione viene affidata ed accettata con osservanza piena ed assoluta di quanto previsto dal presente Schema di Contratto, dal D.Lgs. n. 36/2023 e, in generale, da tutte le altre leggi e regolamenti ad esso applicabili vigenti all'atto della pubblicazione del bando di gara.

8. Sono da ritenersi compresi nella concessione tutte le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare un servizio interamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal presente schema di contratto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal Disciplinare di gara e dall'offerta del Concessionario.

9. Area Science Park provvederà a comunicare al Casellario informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

Art. 2 – Oggetto

1. Il presente contratto ha per oggetto la prestazione, in regime di concessione, del servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici presso i campus di Padriciano e Basovizza del Parco scientifico e tecnologico di Trieste, in favore dell'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park, con sede legale in Trieste, Padriciano 99 (d'ora innanzi "il Concedente").

2. Il presente contratto comprende la concessione in uso delle aree dedicate ai distributori automatici nell'ambito di locali attrezzati, strumentale all'esercizio delle attività affidate al Concessionario situate negli edifici:

- A; C1 - Centro Direzionale Area Science Park; E1 - Foresteria; E3; F2/F3; G; L2; L3; M; R3 del Campus di Padriciano, Trieste, località Padriciano 99;
- Q; Q1; Q2, del Campus di Basovizza, Trieste, Strada Statale 14, km. 163,5;

secondo la disciplina contenuta nel Capitolato tecnico-descrittivo.

3. La concessione in uso delle aree è collegata alla concessione di servizi e ne segue le sorti, con ciò intendendosi l'automatica estensione delle relative vicende contrattuali (es. proroga, risoluzione, decadenza, revoca o recesso).

4. Il servizio è svolto presso le aree individuate nel comma 2 e meglio descritte nell'allegato P-04. Punti di consegna.

Art. 3 – Durata

1. La concessione avrà una durata di 48 (quarantotto) mesi dalla richiesta di attivazione del servizio da parte dell'Amministrazione.

2. Alla scadenza, il contratto cesserà automaticamente la propria operatività senza necessità di alcuna comunicazione formale da ognuna delle parti, salva la facoltà dell'Amministrazione di avvalersi proroga tecnica del contratto nell'eventualità del protrarsi delle procedure di gara per il nuovo affidamento, entro i limiti dell'art. 120, comma 11, del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 4 – Corrispettivi della concessione

1. Il valore complessivo presunto della concessione per la durata di 48 mesi viene determinato in € _____, corrispondente alle stime effettuate nel piano economico-finanziario presentato in sede di gara. Le parti si danno reciprocamente atto che detto importo è risultante da una stima indicativa e che non è possibile, in ragione delle specificità del servizio, individuare a priori gli effettivi importi che il Concessionario percepirà in corso di contratto derivanti dall'utilizzo del servizio da parte degli utenti.
2. Non sono previsti costi derivanti da rischi da interferenze, come attestato dal Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze.

Art. 5 – Canone della concessione

1. Il Concessionario è tenuto a corrispondere al Concedente, a titolo di canone per l'utilizzo delle arre e dei locali oggetto della concessione, l'importo annuo di euro _____, corrispondente all'offerta formulata in gara, cui va aggiunta l'IVA nella misura di legge.
2. Il canone dovrà essere corrisposto, previa fatturazione, entro 30 giorni dall'avvio della concessione e, successivamente, ogni 12 mesi.

Art. 6 – Fatturazione e pagamenti

1. Non sono previste fatturazioni che il Concessionario deve emettere in dipendenza del contratto, in quanto i ricavi dipendono unicamente dalla fruizione del servizio da parte dei singoli utenti dei distributori. Qualora si dovesse manifestare, in corso di contratto, l'esigenza di emettere una fattura, il Concessionario si atterrà alle norme di seguito riportate.
2. Tutte le fatture dovranno contenere il riferimento al presente contratto e al CIG (Codice Identificativo Gare). Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l'Amministrazione procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
3. L'Amministrazione provvederà al pagamento entro trenta giorni dal ricevimento della fattura, previa verifica della regolarità delle prestazioni eseguite.
4. La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora l'Amministrazione abbia contestato al Concessionario l'inadempimento o il negligente adempimento di una o più obbligazioni previste dal presente contratto. La sospensione sarà preceduta dal procedimento di cui all'articolo rubricato "Penali". Una volta esaurito il procedimento di contestazione, l'Amministrazione procederà alla liquidazione di tutto o parte dell'importo previsto dalla fattura.
5. L'Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore a euro 5.000,00 (IVA inclusa), procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate-Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l'Amministrazione applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
6. Ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui al presente articolo non venga corrisposta dall'Amministrazione, non produrrà alcun interesse.
7. La parte di corrispettivo della concessione riservato alla copertura degli oneri per l'attuazione del documento unico valutazione rischi interferenti, qualora previsti, sarà liquidata con cadenza annuale.
8. Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate all'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park (P.IVA 00531590321) – Padriciano n. 99, 34149 Trieste e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN.
9. Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013. Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità. Il Codice Unico Ufficio dell'Area di Ricerca

Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park è: **UF6YGC.**

10. Area Science Park rientra nell'ambito applicativo dello "split payment" previsto dall'art. 1, co. 629, lett. b) della legge n. 190/2014. Di conseguenza, rimangono a carico della Società gli ulteriori adempimenti fiscali; in particolare le fatture elettroniche emesse dovranno riportare nel campo "esigibilità IVA" la dicitura "operazione soggetta a scissione dei pagamenti". Ai sensi della normativa vigente, le fatture elettroniche prive di questa annotazione verranno rifiutate.

11. L'importo delle predette fatture verrà pagato a mezzo bonifico dall'Amministrazione sul conto corrente dedicato dichiarato dal Concessionario.

Art. 7 – Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

1. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187 e dalla legge di conversione 17 dicembre 2010, n. 217, Il Concessionario si obbliga ad utilizzare, per ogni operazione finanziaria connessa al contratto, conti correnti bancari o postali "dedicati", anche non in via esclusiva; gli estremi identificativi dei conti utilizzati dovranno essere comunicati all'Amministrazione, contestualmente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione, ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie connesse al presente contratto.

2. Il Concessionario si obbliga, inoltre, ad utilizzare, per ogni movimento finanziario inerente il contratto, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, indicando in ogni operazione registrata il codice CIG (Codice Identificativo Gara) n. A02375A250, salva la facoltà di utilizzare strumenti diversi nei casi espressamente esclusi dall'art. 3, commi 2 e 3, della legge 136/2010 (pagamenti in favore di: enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, gestori e fornitori di pubblici servizi, pagamenti di tributi, spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa). Si precisa che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della citata legge, i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, dovranno essere eseguiti tramite il sopra citato conto corrente dedicato, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva al presente contratto.

3. Il Concessionario si impegna a indicare il CIG in ogni documento contabile afferente il presente contratto, e si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al contratto, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010; Il Concessionario si impegna a trasmettere tempestivamente la documentazione a comprova del rispetto degli obblighi di cui al periodo precedente. Il Concessionario si impegna altresì a comunicare l'eventuale inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedendo all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale e informandone contestualmente l'Amministrazione e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente; uguale impegno dovrà essere assunto dai subappaltatori e subcontraenti a qualsiasi titolo interessati al contratto oggetto della presente proposta.

4. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

5. Con riferimento ai contratti di subappalto, il Concessionario si obbliga a trasmettere ad Area Science Park, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che nel relativo subappalto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che Area Science Park si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

6. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, il Concessionario è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, il Concessionario non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
7. In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (attuale ANAC).

Art. 8 – Condizioni e modalità di esecuzione

1. Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche descritte all'art.2, nel Capitolato tecnico-descrittivo e nell'offerta presentata in sede di gara. Il Concessionario si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze di Area Science Park e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto. Il Concessionario, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte da Area Science Park e/o da terzi.
2. L'esecuzione delle prestazioni è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte; il Concessionario deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
3. Il Concessionario deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. Il Concessionario si attiene alle specifiche obbligazioni in materia di personale definite dal Concedente nell'ambito del Capitolato tecnico-descrittivo.
4. Il Concessionario dichiara, con ciò confermando le dichiarazioni rese in sede di gara, di avere effettuato una verifica della disponibilità del personale necessario all'esecuzione della concessione, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia delle prestazioni oggetto della concessione.
5. Il Concessionario è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs. n. 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili all'concessione in oggetto.
6. In merito a quanto sopra l'Amministrazione si intende sollevata da qualsiasi responsabilità.

Art. 9 – Obblighi di riservatezza

1. Il Concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza dovranno essere rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con Area Science Park e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.
3. L'obbligo di cui al primo comma non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Concessionario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, Area Science Park ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che Il Concessionario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione.
6. Il Concessionario potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Concessionario stesso a gare e appalti, previa comunicazione ad Area

Science Park.

Art. 10 – Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal General Data Protection Regulation (GDPR) - Regolamento UE 2016/679 - con la sottoscrizione del presente contratto entrambe le parti si impegnano, informandosi reciprocamente ai sensi del predetto Regolamento, a far sì che tutti i dati scambiati e comunque connessi con il presente contratto siano oggetto di trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti l'adempimento degli obblighi contrattuali, nonché di quelli legislativi e amministrativi collegati.
2. Il conferimento dei dati – che non necessita di specifico consenso – è necessario per l'assolvimento delle predette finalità e in difetto non sarà possibile realizzarle in tutto o in parte.
3. I dati saranno utilizzati dalle parti solo con le modalità e procedure necessarie al perseguimento delle finalità indicate, applicando tutte le misure tecnologiche e organizzative di sicurezza adeguate, improntando il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione nazionale ed europea vigente in materia di protezione dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali).
4. Nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio che comportino attività di trattamento di dati personali dell'Amministrazione o di terzi, il Concessionario assume la qualifica di titolare autonomo del trattamento dati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE regolamento generale sulla protezione dei dati" ("GDPR").

Art. 11 – Responsabilità civile

1. Il Concessionario risponde dei danni arrecati dai propri dipendenti e incaricati ai beni del Concedente, nonché a terze persone o a cose di terzi con i quali venga in contatto in ragione dello svolgimento delle attività oggetto della concessione.
2. Inoltre, il Concessionario si obbliga a manlevare e mantenere indenne Area Science Park da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione dei suddetti inadempimenti.
3. Il Concessionario è l'unico responsabile dell'esecuzione del servizio svolto in concessione, anche nel caso in cui sia stato autorizzato a subaffidare a terzi parte del servizio.
4. Il Concessionario è obbligato alla pronta riparazione dei danni stessi e stipulerà per l'intera durata contrattuale una polizza assicurativa R.C.T. (responsabilità civile verso terzi), ai sensi dell'art. 1917 c.c. nella quale anche il Concedente e i suoi dipendenti figurino quali terzi beneficiari, per massimale non inferiore a euro 3.000.000,00. **La polizza, debitamente quietanzata, dovrà essere trasmessa al Concedente entro 30 giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima dell'inizio del servizio**. Le quietanze relative alle annualità successive dovranno essere trasmesse al Concedente alle relative scadenze.
5. Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto. Si rinvia, in merito, a quanto previsto in merito dal successivo art. 17.

Art. 12 - Subappalto

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 174 del Codice, la disciplina del subappalto si applica, in quanto compatibile, anche alle prestazioni che il Concedente ha dichiarato di voler affidare a soggetti terzi.
2. Il Concessionario, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto l'esecuzione

delle seguenti prestazioni: _____.
3. L'eventuale ricorso al subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Concessionario, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti di Area Science Park, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. Il Concessionario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati al comma 5 dell'art. 174 del Codice.
4. Il Concessionario si obbliga a manlevare e tenere indenne Area Science Park da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
5. Il Concessionario si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subconcessione qualora, durante l'esecuzione dello stesso, vengano accertati da Area Science Park inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse dell'Amministrazione. In tal caso il Concessionario non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'Amministrazione, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.
6. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
7. Considerata la specificità della presente concessione, in cui i corrispettivi del Concessionario sono interamente versati da soggetti diversi dal Concedente, non si applica il meccanismo di pagamento diretto dei subappaltatori previsto dall'art. 174, comma 7 del Codice.
8. In caso di subappalto, si applicano, in quanto compatibili con l'istituto della concessione, le norme dell'art. 119 del Codice.

Art. 13 – Garanzia definitiva

1. A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, il Concessionario ha depositato idonea garanzia dell'importo di euro _____//00), resa ai sensi dell'art. 117 del Codice, in favore dell'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park.
2. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte di Area Science Park, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.
3. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di quindici giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta scritta di Area Science Park qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte del Concessionario. In caso di inadempimento a tale obbligo, Area Science Park ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
4. La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'ottanta percento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte del Concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
5. L'ammontare residuo pari al venti per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.
6. Area Science Park ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del contratto e/o per la soddisfazione degli obblighi nascenti dal presente contratto.

Art. 14 – Recesso

1. Per motivi di pubblico interesse, l'Amministrazione può recedere, in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi al Concessionario mediante PEC.
2. In caso di recesso, si applica quanto previsto dall'art. 190, comma 4, del Codice; l'indennizzo spettante al Concessionario è pari al due per cento degli utili previsti dal piano economico-finanziario, tenendo conto

degli elementi di conferma dei ricavi registrati forniti dal Concessionario in fase di esecuzione.

Art. 15 – Divieto di cessione del contratto; cessione del credito

1. Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate dall'art. 120, comma 1, lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto al Concessionario di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 120 del Codice.
2. Il Concessionario può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 120, comma 12, del Codice. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate ad Area Science Park. Si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 52/1991**.** È fatto, altresì, divieto al Concessionario di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
3. Il Concessionario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il codice CIG assegnato al contratto al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti al Concessionario, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati del Concessionario medesimo, riportando il CIG.
4. In caso di inosservanza da parte del Concessionario agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto di Area Science Park al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Art. 16 – Risoluzione del contratto

1. Con atto formale del Concedente, la concessione può essere dichiarata risolta, oltre che per grave inadempimento degli obblighi stabiliti dalla legge o dal presente contratto, anche quando per negligenza od imperizia comprometta in qualunque modo la regolare gestione del servizio. La dichiarazione di risoluzione dovrà essere preceduta dalla previa diffida ad eliminare entro un congruo termine le irregolarità riscontrate e potrà essere dichiarata qualora il Concessionario non adempia alle prescrizioni della diffida. Per quanto non diversamente previsto, si applica la disciplina di cui all'art. 190 del Codice.
2. Costituiscono ipotesi di grave inadempimento di cui al comma 1:
- mancata consegna del piano di pulizie e sanificazione (art. 3.7, comma 5, del Capitolato tecnico-descrittivo);
- mancata consegna del piano di manutenzione e controllo (art. 3.3, comma 2, del Capitolato tecnico-descrittivo);
- mancata consegna del piano di autocontrollo (art. 3.7, comma 14, del Capitolato tecnico-descrittivo);
- mancata consegna del piano emergenza ed evacuazione (art. 3.10, comma 3, del Capitolato tecnico-descrittivo);
- mancata consegna delle dichiarazioni di conformità alla normativa comunitaria e a tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza delle apparecchiature installate (art. 5, comma 5, lett. b del Capitolato tecnico-descrittivo);
- mancata consegna dell'autorizzazione sanitaria o certificato rilasciati dall'Autorità sanitaria o altro soggetto competente attestante il numero di registrazione in conformità al regolamento (CE) 852/2004 del deposito/stabilimento dove verranno stoccati i prodotti utilizzati per il rifornimento dei distributori automatici (art. 5, comma 5, lett. c del Capitolato tecnico-descrittivo);
- mancato pagamento dei canoni per oltre 6 mesi dalla data di emissione della fattura;
- vendita di generi avariati o contenenti sostanze nocive o comunque non previste dalle norme di igiene e sanità (art. 3.3, comma 4, del Capitolato tecnico-descrittivo);
- gravi inosservanze rispetto agli obblighi di igiene e sicurezza di cui all'art. 4.3 del Capitolato tecnico-descrittivo;
- gravi inosservanze rispetto agli obblighi di trattamento del personale di cui all'art. 4.2 del Capitolato tecnico-descrittivo;
- ingiustificata inosservanza dell'obbligo di trasmissione dei periodici report sui consumi di cui all'art. 10,

comma 8, del Capitolato tecnico-descrittivo;

- inosservanza del Patto di integrità di Area Science Park.

3. Nel caso si verifichino le condizioni di cui ai commi precedenti, il Concedente ne darà comunicazione scritta al Concessionario e, valutate le giustificazioni da questo prodotte nei successivi trenta giorni, qualora determini di non accoglierle, dichiarerà la risoluzione dandone notizia al Concessionario stesso.

4. In tali casi Area Science Park ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di ottenere un indennizzo in misura pari al cinque per cento degli utili registrati dal Concedente in base al piano economico-finanziario presentato.

5. Costituiscono ipotesi di risoluzione la mancata produzione o pagamento della polizza assicurativa RCT, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, il ricorso a subappalti non autorizzati dall'Amministrazione, la violazione del divieto di cessione del contratto o delle norme in materia di cessione del credito.

Art. 16 bis - Clausola risolutiva espressa

Area Science Park, avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 1456 del Codice Civile e previa comunicazione scritta da effettuarsi a mezzo PEC all'appaltatore della fornitura, potrà risolvere di diritto il contratto, in caso di esito negativo della procedura di rilascio delle informazioni antimafia, prescritta dall'art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011.

Art. 17 – Ulteriori ipotesi di risoluzione

1. Area Science Park procederà alla risoluzione della concessione in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti del Concessionario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione.

2. In ogni caso, Area Science Park potrà operare ai sensi del comma 1 qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dai citati artt. 94, 95, 98 e 99 del Codice, ovvero nei casi indicati dall'art. 122, comma 1, del Codice.

Art. 18 – Penali

1. In caso di eventuali prestazioni non conformi a quanto indicato nelle modalità di espletamento descritte nel Capitolato tecnico-descrittivo oppure rispetto alle modalità organizzative e di prestazione del servizio offerte dal Concessionario in sede di gara, saranno applicate le penali individuate dal Capitolato, salvo quanto previsto all'art. 16 del presente contratto.

Art. 19 - Fallimento del Concessionario o morte del titolare

1. Il fallimento del Concessionario comporta lo scioglimento *ope legis* del presente contratto di appalto, salvo quanto previsto dall'art. 124 del Codice. Qualora il Concessionario sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà di Area Science Park proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

2. In caso di RTI e consorzi ordinari, si applicano le disposizioni di cui all'art. 68, comma 17, del Codice.

3. Ai sensi dell'art. 124 del Codice, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del Concessionario, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 122 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4- ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, Area Science Park interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per

l'affidamento del completamento della fornitura oggetto dell'appalto. L'affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato.

Art. 20 – Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

1. Le modifiche e le varianti sono regolate dal Capitolato tecnico-descrittivo e dall'art. 189 del Codice, cui integralmente si rinvia.
2. Il Concessionario espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune da Area Science Park, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri. in particolare, costituisce una variazione di carattere non sostanziale la riduzione o l'aumento del numero di distributori, concordato dalle parti con le modalità disciplinate dal Capitolato tecnico-descrittivo.
3. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Concessionario se non sia stata approvata da Area Science Park.

Art. 21 – Responsabile del procedimento e Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Il Responsabile del procedimento è il dott. Diego Arocchi, Direttore della Sezione Affari Generali, Appalti, Processi e Sistemi Informativi.
2. Il Direttore dell'esecuzione del contratto è la dott.ssa Romina Degrassi, responsabile dell'Ufficio Servizi generali dell'Amministrazione.
3. Eventuali variazioni rispetto alle responsabilità sopra indicate saranno tempestivamente comunicate al Concessionario.

Art. 22 – Obblighi e adempimenti a carico del Concessionario

1. Il Concessionario si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico del Concessionario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. Il Concessionario non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione.
2. Il Concessionario si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
3. Il Concessionario si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione, nonché a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. Il Concessionario si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
5. Il Concessionario dovrà attenersi a quanto stabilito dall'art. 16 del D.lgs. 36/2023 per evitare situazioni di conflitto di interesse.
6. Il Concessionario è tenuto a comunicare all'Amministrazione ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Amministrazione entro dieci giorni dall'intervenuta modifica.
7. Tutta la documentazione creata o predisposta dal Concessionario nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da

parte dell'Amministrazione.
8. In caso di inadempimento da parte del Concessionario a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla concessione e la conseguente risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 16.

Art. 23 – Disposizioni anticorruzione

1. Nell'espletamento del servizio oggetto della concessione vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica stazione appaltante") e visibile sul sito istituzionale dell'Amministrazione, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.
2. Il Concessionario collabora con il Responsabile della prevenzione della corruzione dell'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park, segnalando le eventuali difficoltà incontrate nell'adempimento delle prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione dell'Ente e segnalando situazioni di illecito nell'Amministrazione di cui sia venuto a conoscenza.

Art. 24 – Foro di competenza

1. Per tutte le controversie dipendenti dalla presente commessa è competente il Foro di Trieste.

Art. 25 – Forma del contratto, oneri fiscali, spese contrattuali e rimborso delle spese di pubblicazione

1. Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi del combinato disposto dell'art. 32 co. 14 del Codice e dell'articolo 6 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con Legge 21 febbraio 2014, n. 9.
2. Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d'uso ed ogni altro onere tributario. L'imposta di bollo è dovuta nella misura di € 16,00 ogni quattro facciate del presente atto.
3. Le Parti di questo atto consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi della legge vigente; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini e formalità dipendenti dal presente atto ed effetti fiscali connessi.

Letto, approvato e sottoscritto

Per il Concedente Area Science Park per il Concessionario

Documento firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n, 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

Clausole vessatorie

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile si richiamano ed espressamente si approvano i seguenti articoli:

Art. 6 – Fatturazione e pagamenti
Art. 8 – Condizioni e modalità di esecuzione
Art. 9 – Obblighi di riservatezza
Art. 11 – Responsabilità civile
Art. 12 – Subappalto
Art. 13 – Garanzia definitiva
Art. 14 – Recesso per giusta causa
Art. 15 – Divieto di cessione del contratto; cessione del credito
Art. 16 – Risoluzione della concessione
Art. 16bis – Clausola risolutiva espressa
Art. 17 – Ulteriori ipotesi di risoluzione
Art. 18 – Penali
Art. 24 – Foro di competenza

Il Concessionario
